



MARCIAPIEDI: CIRCOLAZIONE, FERMATA E SOSTA

L'art. 3 (*Definizioni stradali e di traffico*) Codice della Strada (oltre, C.d.S.) definisce il **marciapiedi** quella parte della strada, esterna alla carreggiata¹, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

Ma si può circolare sul marciapiedi? E ancora: ci si può fermare o sostare? E se questo ricade su area privata?

In tema di **circolazione**², l'art.143 (*Posizione dei veicoli sulla carreggiata*) C.d.S. stabilisce (comma 1) che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima anche quando la strada è libera.

Pertanto, chi circola sul marciapiedi (ad esempio, con il ciclomotore) viola tale disposizione e il trasgressore è soggetto (comma 13) alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a 169.

Invece, nel caso di **fermata e sosta**³ di veicoli, l'art. 158 C.d.S. (*Divieto di fermata e di sosta dei veicoli*), al comma 1, lett. h), ne prevede il divieto - fra gli altri - sui marciapiedi (salvo diversa segnalazione), con la conseguente sanzione amministrativa in caso di violazione di tale disposizione del pagamento di una somma da euro 40 a 164 per i ciclomotori (e i motoveicoli a due ruote) e da euro 85 a 338 per i restanti veicoli (comma 5).

La sola sosta di un veicolo è anche vietata (comma 2) allo sbocco dei passi carrabili⁴, nelle aree pedonali urbane e dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta (oppure lo spostamento di veicoli in sosta); violazione che comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a 98 per i ciclomotori (e i motoveicoli a due ruote) e da euro 41 a 169 per i restanti

veicoli (comma 6).

Pertanto, una volta appurato che è vietato parcheggiare sui marciapiedi, ne discende che per consentire la normale fruibilità di questi ultimi nell'ipotesi che i divieti di sosta posti con segnaletica orizzontale e verticale non costituiscano deterrenti sufficienti a impedire l'ingombro abusivo dell'area necessaria alle manovre ovvero per tutelare il diritto d'accesso alla strada da un passo carrabile (o comunque per preservare gli spazi condominiali⁵) ovvero quando il transito pedonale risulta difficoltoso (proprio a causa della sosta non consentita di veicoli), tale Ente può adottare⁶ - tramite specifica ordinanza - il posizionamento dei **dissuasori di sosta**.

Ciò in quanto ogni Comune ha l'obbligo di vigilare sulle sedi stradali e connesse pertinenze quale proprietario delle infrastrutture e garantire la destinazione pubblica e l'effettivo utilizzo da parte di tutti gli utenti.

I **dissuasori di sosta** (disciplinati all'art. 180 Reg. C.d.S.) sono dispositivi stradali - rientranti nella più ampia categoria dei **segnali complementari** di cui all'art. 42 C.d.S. - atti ad impedire la sosta abusiva di veicoli in aree o zone determinate.

Essi possono assumere la forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni - ma anche di cassonetti e fioriere, integrati con altri sistemi di arredo⁷ - al fine di esercitare un'azione di reale impedimento al transito, sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro (se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro).

I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguenta. Tuttavia, devono essere visibili e non devono creare, per forma od altre caratteristiche, pericolo ai pedoni (e, in particolare, ai bambini).

La scelta dell'Ente proprietario di posa dei dissuasori è connotata da un alto grado di discrezionalità tipico della P.A.; in ordine al perseguimento del pubblico interesse alla migliore e più sicura circolazione stradale, esso, infatti, deve garantire la destinazione pubblica e il pacifico utilizzo da parte degli utenti, salvo ipotesi di manifesta irrazionalità, contraddittorietà e/o erroneità in fatto⁸.

Invece, per installare i dissuasori della sosta nelle strade ad **uso privato**, non è necessaria alcuna autorizzazione né ordinanza, ma un provvedimento formale della proprietà⁹ che ne disponga l'installazione. Solitamente questo tipo di strada è delimitata da cancello, sbarra o catena.

In tali casistiche, considerato che la presenza dei dissuasori incide in modo permanente sul territorio, diventa necessario per il privato cittadino presentare apposita istanza¹⁰.

Dal combinato disposto degli artt. 2 (*Definizione e classificazione delle strade*), commi 1, e 3, n. 33, C.d.S. si desume che ai fini dell'accertamento della violazione è decisiva soltanto la rilevazione dell'**utilizzo** del suolo sul quale la sosta/fermata è avvenuta, senza che assuma rilievo la **proprietà** dell'area¹¹.

L'Ente proprietario è titolato a regolamentare la circolazione e ad apporre la prescritta segnaletica¹² anche nelle strade private ad uso del pubblico passaggio.

La strada **privata ad uso pubblico** si identifica in presenza di alcune caratteristiche, quali:

- essere aperta al pubblico transito di persone e mezzi;
- ubicazione all'interno dei luoghi abitati;
- essere inclusa nella toponomastica del Comune;
- provvista di numerazione civica e/o della segnaletica stradale;
- possedere aree destinate a parcheggio o, comunque, con infrastrutture pubbliche;
- pulizia/manutenzione comunale;



- esplicitare funzione di raccordo con altre strade e sbocco su pubbliche vie;

- avere il carattere integrante della sede viaria.

È considerato ramo stradale aperto al pubblico passaggio anche la via a fondo chiuso.

Quindi, per rispondere al quesito iniziale, se l'area è di uso pubblico (cioè aperto al transito indifferenziato di tutti gli utenti della strada, senza possibilità per il proprietario di vietarla), si applica il C.d.S..

Di recente, anche il Ministero Infrastrutture e Trasporti, con proprio parere n. 2507/2016, ha sottolineato che le strade private, se aperte alla libera circolazione, sono soggette a tutte le regole del Codice della Strada. ■

Note

1 *Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli.*

2 *Per circolazione s'intende il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.*

3 *Viene considerata fermata la temporanea sospensione della marcia (durante la fermata, che non deve intralciare la circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia); mentre è considerata sosta la sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità per il conducente di allontanarsi dal veicolo.*

4 *Per passo carrabile s'intende l'accesso ad un'area laterale idonea allo stanziamento di uno o più veicoli.*

5 *In tali casi il proprietario deve presentare una SCIA non potendo modificare autonomamente un accessorio all'edificio.*

6 *Ai sensi dell'art. 37 CdS (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale). I dissuasori a protezione di passi carrabili possono essere autorizzati su marciapiede o passaggio pedonale qualora la larghezza del medesimo consenta il mantenimento dell'accessibilità e del passaggio, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche.*

7 *In tali casi, devono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie (quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi). Nella funzione di arredo stradale l'Ente proprietario della strada può individuare le tipologie più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.*

8 TAR Puglia, Sez. II, 27.11.2015 n. 3437

9 *Qualora si tratti di strada in comproprietà con altri abitanti o di "complesso immobiliare" è necessario che siano tutti d'accordo (ad esempio, un amministratore non può decidere autonomamente di delimitare aree o mettere paletti, ma è necessaria la delibera dell'Assemblea).*

10 *L'acquisto, l'installazione/realizzazione e la manutenzione di manufatti e segnaletica orizzontale sono a carico del richiedente, che dovrà attenersi a quanto specificato nell'atto autorizzativo circa i requisiti tecnici ed estetici e l'esatta collocazione.*

11 Cass. Civ, Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2340.

12 Vds. nota n. 1788 del 11 gennaio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

***Ten. Col. Guardia di Finanza**